



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARDENNO (SO)

23011 - Via Libertà, 2 - ☎ 0342 662237 📠 0342 663042

www.icardenno.it - soic815004@istruzione.it - segreteria@pec.icardenno.it

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 28 novembre 2011 alle ore 8.30 nel locale Presidenza dell'Istituto Comprensivo di Ardenno, in sede di contrattazione a livello di singola Istituzione Scolastica di cui all'art. 6 del CCNL 29.11.2007;

TRA

la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Forza Ornella e la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all'interno dell'Istituzione Scolastica e le OO.SS. territoriali, si stipula il seguente contratto integrativo di istituto per la disciplina delle materie di cui all'art. 6 del CCNL 29.11.2007 alla luce delle modifiche introdotte in materia di contrattazione integrativa dal Decreto Legislativo n. 141 in data 1.8.2011, di interpretazione autentica del D.L.vo n. 150/2009.

(a) PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Forza Ornella.

(b) PARTE SINDACALE

RSU	Ilva Cipolla
	Sonia Bertola
SINDACATI	FLC/CGIL – Marina Pensa
SCUOLA	
TERRITORIALI	CISL/SCUOLA – assente
	UIL/SCUOLA – assente
	SNALS/CONFSAL – assente
	GILDA/UNAMS – assente



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARDENNO (SO)

23011 - Via Libertà, 2 - ☎ 0342 662237 📠 0342 663042

www.icardenno.it - soic815004@istruzione.it - segreteria@pec.icardenno.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PREMESSA

Il sistema delle relazioni sindacali avviene nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze e si pone l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività (art. 3 CCNL 2006).

Sono materia di contrattazione integrativa di istituto quelle previste dall'art. 6 del CCNL Comparto Scuola 2007, come modificate ed integrate dal D.L.vo n. 150/2009.

La contrattazione integrativa di istituto tiene conto di quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dei vincoli e dei limiti stabiliti dalle norme di legge, con riferimento a quanto stabilito dal D.L.gls n. 165/2001, in merito a:

- a. disciplina della ripartizione tra materie sottoposte alla legge e oggetto di contrattazione;
- b. modifica del rapporto tra fonti normative;
- c. ambiti previsti dalla contrattazione collettiva e contrattazione integrativa;
- d. abrogazione di tutte le norme contrattuali in contrasto con le disposizioni di legge.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente protocollo di intesa si applica a tutto il personale della scuola ed è sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 29.11.2007, dal D.L.vo n. 297 del 16.4.1994, dal D.L.vo n. 165 del 30.3.2001, dalla Legge n. 300 del 20.5.1970, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente protocollo d'intesa s'intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali, qualora incompatibili.
3. Il presente protocollo d'intesa conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo integrativo in materia o fino alla richiesta di revisione presentata da una delle parti.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. Sarà in ogni caso rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal fondo dell'Istituzione Scolastica.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d'intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
6. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, il dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente protocollo alla bacheca sindacale di ciascun edificio scolastico dell'Istituto.

Articolo 2. Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Articolo 3. Trasparenza

1. L'affissione all'albo di tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell'Istituzione Scolastica e alle attività del POF, indicanti i nominativi, le attività gli impegni orari e i criteri di assegnazione dei compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza.
2. L'affissione degli atti all'Albo dell'Istituto costituisce esecuzione del diritto all'informazione successiva informativa.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Articolo 4. Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei lavoratori e la loro crescita professionale con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza del servizio e le condizioni di lavoro.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Articolo 5. Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione degli incontri, almeno due giorni prima degli incontri medesimi, salvo urgenze. In particolare, fornisce la documentazione sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi che le procedure previste dall'art. 6 del CCNL per concludere entro i termini indicati nel medesimo art., comma 4.
5. Negli incontri la delegazione di parte pubblica sarà costituita dal Dirigente Scolastico, che si avvarrà del supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; la delegazione sindacale dalla RSU ed eventualmente dai rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL.
6. Il calendario di massima degli incontri viene fissato nel primo incontro e tiene conto delle scadenze legate alle materie oggetto di contrattazione indicate nel CCNL vigente, salvo richiesta da entrambe le parti legate all'informazione preventiva e successiva.

Articolo 6. Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09, come modificate e integrate dal D.L.vo n. 150/2009:
 - a. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
 - b. Determinazione del contingente del personale A.T.A. da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi essenziali;
 - c. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, al personale docente e A.T.A., compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
 - e. Modalità di esercizio dei diritti individuali direttamente pertinenti con il rapporto di lavoro.

2. Il presente contratto definisce inoltre la misura dei compensi previsti per lo svolgimento delle attività finanziate con il fondo d'istituto:
 - a. La misura dei compensi da corrispondere al personale docente, non più di due unità, della cui collaborazione il Dirigente Scolastico intende avvalersi in modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative (art. 34 CCNL);
 - b. Definizione dei compensi relativi agli incarichi specifici del personale A.T.A. (art. 47 CCNL);
 - c. Definizione della misura dei compensi per le prestazioni autorizzate eccedenti l'orario di servizio del personale A.T.A. (art. 51, comma 4, CCNL);
 - d. Misura dei compensi per le ore eccedenti prestate per l'avviamento alla pratica sportiva (art. 87, comma 2, CCNL);
 - e. Definizione dei compensi forfettari da attribuire al personale impegnato nelle attività da retribuire ai sensi dell'art. 88, comma 1, CCNL;
 - f. Misura del compenso al personale docente che attua la flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a, CCNL);
 - g. Definizione della misura dei compensi per lo svolgimento delle funzioni strumentali.

3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Articolo 7. Informazione

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;

2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.Lgs. 150/2009, e cioè:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Articolo 8. Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Articolo 9. Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono richiedere, per la propria attività sindacale, uno spazio, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dello stesso.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Articolo 10. Agibilità sindacale

1. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria Istituzione Scolastica per i motivi di interesse sindacale.
2. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.
3. I componenti della RSU o le OO.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'Istituzione Scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa.
4. La richiesta può essere fatta verbalmente o assumere forma scritta su richiesta del Dirigente.

Articolo 11. Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU i permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Articolo 12. Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, tenendo conto della disponibilità degli interessati; in assenza di disponibilità si procederà al sorteggio, seguendo in ogni caso il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico. Il Dirigente Scolastico riorganizza il servizio su proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi utilizzando i non partecipanti all'assemblea, creando il disservizio minore per l'utenza.

Articolo 13. Modalità di sciopero

1. I lavoratori che intendono aderire ad uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente Scolastico senza possibilità di revoca.
2. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni, s'intendono in servizio dall'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.
3. In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali. Resta inteso che i docenti presenti in istituto sono tenuti alla vigilanza di tutte le classi scoperte, nei limiti dell'orario personale d'obbligo giornaliero.
4. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio o l'eventuale riorganizzazione interna.
5. Il diritto di sciopero del personale A.T.A. deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della Legge 146/1990.

Articolo 14. Contingenti di personale in caso di sciopero

1. Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi essenziali si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio.
2. IL personale preceettato per l'espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.
3. Il contingentamento riguarda solamente il personale A.T.A. ed è finalizzato esclusivamente "ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dal comma 1 dell'art. 2 della Legge 146/1990, e cioè:

- a. Svolgimento degli scrutini e degli esami finali (un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico);
 - b. Tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato (DSGA, un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico).
4. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà – sulla base della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali – i nominativi del personale da includere nei contingenti in servizio presso le medesime Istituzione Scolastica, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili.
 5. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
 6. I soggetti individuali hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

TITOLO TERZO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 15. Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad **€ 175.439,82** (lordo Stato).

Articolo 16. Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a (lordo dipendente):

a. Funzioni strumentali al POF	€ 9.957,06
b. Incarichi specifici del personale ATA	€ 12.102,00
c. Aree a forte processo immigratorio	€ 4.170,23

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Articolo 17. Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Articolo 18. Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale

docente € 82.276,61 e per le attività del personale ATA € 20.554,84 (gli importi indicati sono al lordo dipendente).

Articolo 19. Stanziamenti del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate (gli importi indicati sono al lordo dipendente):
 - a. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del dirigente, coordinatori di plesso, comm. orario, comm. formazione classi, ecc.): **€ 8.964,25.**
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di modulo, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): **€ 15.400,00**
 - c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile Valutazione, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, referente per la cultura scientifica, referente per l'educazione alla salute, referente per l'educazione ambientale, referente per i rapporti con gli enti territoriali, ecc.): **€ 19.127,50**
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: **€ 27.755,00**
 - e. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria, ecc.): **€ 10.762,50**
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: **€ 0,00**
 - b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: **€ 1665,00**
 - c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: **€ 12.935,00**

Articolo 20. Determinazione compensi funzioni strumentali al P.O.F.

1. Per l'anno scolastico 2011/12, sulla base della delibera del Collegio dei Docenti, vengono attivate sei funzioni strumentali, in coerenza con il POF, da compensare in misura forfetaria, in relazione alla complessità e ai compiti assegnati, con finanziamenti specifici aggiuntivi al FIS disposti dal MIUR con nota Prot. n. 7451 del 14 ottobre 2011.
2. Ai docenti che ricoprono le funzioni strumentali al POF non è attribuito ulteriore compenso per incarichi ricoperti nell'area di propria competenza.
3. I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti, al termine dell'anno scolastico, a presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al Collegio dei Docenti, che ne valuterà l'efficacia, anche al fine di orientare le azioni future.
4. Il compenso per le funzioni strumentali è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie.

Articolo 21. Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Articolo 22. Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Articolo 23. Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio
 - rotazione.
3. Per i collaboratori scolastici è prioritaria l'attribuzione di incarico per:
 - assistenza agli alunni con disabilità
 - promo soccorso e assistenza alla persona.

Articolo 24. Clausola di salvaguardia

1. Qualora le risorse preventivate si rivelino, in sede di accertamento, di importo inferiore, si procederà ad una riduzione proporzionale dei compensi per tutto il personale.
2. parimenti qualora la riserva del 5% per le ore eccedenti e l'indennità del sostituto del DSGA non fossero state utilizzate si procederà ad una redistribuzione proporzionale ai compensi previsti per tutto il personale.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 25. Principi generali

1. Tutta l'attività dei lavoratori, del Dirigente Scolastico, della RSU e del Rappresentante per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e alla collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti da altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. Le linee guida sono individuabili in attività di:
 - a. monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
 - b. eliminazione dei rischi o quantomeno alla riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione e della prevenzione;
 - c. attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio;
 - d. verifica delle misure igieniche, di emergenza, di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione;
 - e. di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e dei referenti di plesso.

Articolo 26. Riunione periodica

1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti (D.S., RLS, RSPP) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione. Sono invitati a partecipare i coordinatori di plesso e almeno un collaboratore scolastico per plesso.
2. E' obbligo del Dirigente convocarne almeno una all'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico e comunque non oltre il 30 novembre.

3. Prima di tale riunione il Dirigente Scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria.
4. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi.
5. Nella prima riunione periodica va verificata l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, l'attuazione e l'efficacia del programma di formazione e di informazione.
6. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto.
7. Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.

Articolo 27. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. In particolare gli è riconosciuto il diritto di:
 - a. Accedere ai luoghi di lavoro;
 - b. Ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi;
 - c. Ricevere una formazione specifica.
3. Inoltre, è consultato preventivamente in ordine:
 - a. Alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione all'interno dell'Istituzione Scolastica;
 - b. Alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione degli incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente e all'organizzazione della formazione.
4. Egli riceve informazioni e le relative documentazioni:
 - a. Provenienti dagli organi di vigilanza;
 - b. Sulle caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni;
 - c. Sugli infortuni e le malattie professionali.
5. Ha la possibilità di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività.
6. Ha, inoltre, il diritto di formulare osservazioni in occasione di verifiche compiute dagli organi di vigilanza e di ricorrere ad essi in caso di inidoneità dei provvedimenti preventivi adottati da datore di lavoro.
7. Lo stesso, infine, partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e può fare proposte riguardo l'attività prevenzionale.
8. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

Articolo 28. Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente all'esterno in quanto nell'Istituto non è presente personale docente con le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione.

Articolo 29. Individuazione dei componenti del servizio di prevenzione e protezione ed attribuzione dei compiti

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico predispone, d'intesa con il DSGA, il servizio e nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 30. Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Articolo 31. Doveri e diritti dei lavoratori

1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
 - a. Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
 - b. Segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS.
 - c. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
 - d. Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza.
 - e. Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza organizzati dall'istituto.
 - f. Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso e demergenza.
2. Di contro, essi hanno diritto a:
 - a. Essere informati in modo generale e specifico.
 - b. Essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alla singola mansione. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio.
 - c. Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali.
 - d. All'attribuzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.
 - e. All'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

Articolo 32. Aggiornamento del personale

1. Il Dirigente Scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione.
2. Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione per il lavoratori non dipendenti dell'Istituzione Scolastica.

Articolo 33. Esercitazione e prove di evacuazione

1. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza alcun preavviso.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Articolo 35. Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.